



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 12/2007

OGGETTO: MODIFICHE ALLA “DIRETTIVA QUADRO SUL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE E DEI RIBASSI D'ASTA, RELATIVI AGLI INTERVENTI COMPRESI NEI PROGRAMMI ATTUATIVI ADOTTATI DALL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO”, APPROVATA CON DELIBERAZIONE C. I. N. 8 DEL 25 FEBBRAIO 2003.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, gli artt. 12, comma 7, lett. e), 21, 22 e 31 della medesima legge n. 183/89;
- il DPCM 10 agosto 1989 recante “*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.lgs. novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 21 del 20 ottobre 1993 recante “*Delega di poteri al Segretario Generale*”;
- la propria deliberazione n. 1 del 5 aprile 1998, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma d'interventi per il triennio 1997 – 1999*”;
- la propria deliberazione n. 27 del 18 dicembre 2001, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma d'interventi per il triennio 2001 – 2003*”;
- la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha approvato la “*Direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta,*



relativi agli interventi ricompresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità di bacino del fiume Po";

PREMESSO CHE:

- la legislazione statale assegna risorse finanziarie per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del bacino idrografico del fiume Po, a valere su una pluralità di fonti di finanziamento individuate da numerose normative attualmente vigenti;
- in particolare, per l'attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci, la legge n. 183/1989 individua gli strumenti del Programma triennale d'intervento e degli Schemi previsionali e programmatici, la cui adozione è stata attribuita dal legislatore alla competenza di questo Comitato Istituzionale;
- l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività necessarie al fine dell'elaborazione dei Programmi d'intervento e degli Schemi previsionali e programmatici di cui al punto precedente, fissa indirizzi per la programmazione degli interventi urgenti per la difesa del suolo sulla base di criteri generali di valutazione delle priorità, di elementi per l'individuazione di situazioni di particolare interesse, nonché di elementi per la definizione delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento;
- i Programmi d'intervento e gli Schemi previsionali e programmatici sono elaborati tenendo conto delle priorità emerse a seguito dell'applicazione dei suddetti indirizzi. In tali Programmi e Schemi previsionali sono individuate le Amministrazioni titolari dell'intervento e della gestione dei relativi finanziamenti;
- in particolare, nell'ambito di alcune delle Deliberazioni di adozione degli atti della programmazione di interventi (rispettivamente, le Deliberazioni n. 1/1998 e n. 27/2001), questo Comitato aveva stabilito, di volta in volta, specifiche disposizioni finalizzate all'impiego di eventuali economie di spesa (derivanti dall'affidamento degli interventi provvisti di copertura finanziaria nell'ambito dei programmi approvati e/o da minori spese accertate nel loro ammontare complessivo) per il finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria;
- successivamente, ritenendo necessario destinare in via generale le eventuali economie, derivanti dall'affidamento degli interventi già finanziati all'interno dei suddetti programmi di intervento, al finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria, di lotti funzionali successivi del medesimo intervento e di interventi di manutenzione locale delle opere e del territorio non individuabili tramite i suddetti programmi, questo Comitato ha adottato, con la Deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2003, un'apposita *"Direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, relativi agli interventi ricompresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità di bacino del fiume Po"*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4, comma 1 della Deliberazione C. I. n. 8/2003 dispone testualmente che *"il Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. e) della L. 183/89, delega al Segretario Generale il potere di adottare, su proposta delle Regioni interessate e sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i provvedimenti tramite i quali autorizzare l'impiego degli importi delle economie espressamente accertate"*;
- a seguito della prima fase di applicazione della Direttiva adottata con la Deliberazione di cui al punto precedente, è emersa la necessità di procedere ad una



modifica della norma riportata al punto precedente, allo scopo di snellire - anche a mente dei principi di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 - la procedura per l'adozione, da parte del Segretario Generale, dei provvedimenti di autorizzazione al riutilizzo delle economie accertate;

- nel corso della seduta, questo Comitato ha ritenuto opportuno cassare, altresì, l'art. 5 che testualmente dispone *"l'adozione, da parte del Segretario Generale, di provvedimenti di autorizzazione ai sensi del precedente art. 4, è subordinata al parere favorevole del Comitato tecnico qualora detti provvedimenti si riferiscano ad interventi di importo superiore a Euro 100.000"*, sempre al fine di snellire e semplificare il procedimento;
- di conseguenza, si ritiene necessario, per gli scopi evidenziati, sopprimere dal testo delle norme della Deliberazione C. I. n. 8/2003 dall'art. 4, comma 1 l'inciso *"e sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio"* e l'intero art. 5;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D.lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 27 febbraio 2007;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato, acquisito e ritenuto questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO UNICO

1. Il testo dell'art. 4, comma 1 della Deliberazione C. I. n. 8 del 25 febbraio 2003 (recante *Direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, relativi agli interventi ricompresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità*




di bacino del fiume Po) è sostituito dal seguente:

“Il Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. e) della L. 183/89, delega al Segretario generale l'esercizio del potere di adottare, su proposta delle Regioni interessate, i provvedimenti tramite i quali autorizzare l'impiego degli importi delle economie espressamente accertate, dando contestuale informativa dell'adozione di ciascuno di essi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

2. L'art. 5 della Deliberazione C. I. n. 8 del 25 febbraio 2003 è cassato.
3. Le modifiche di cui ai commi precedenti entrano in vigore il giorno successivo alla data di adozione della presente Deliberazione.
4. Ai sensi della lettera e) del comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 183/1989, nel corso della prima seduta annuale del Comitato Istituzionale il Segretario Generale riferisce al Comitato medesimo circa i provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 4, comma 1 della Deliberazione C. I. n. 8 del 25 febbraio 2003 da lui adottati nel corso dell'anno precedente.

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente

(Sen. Gianni Pratti),

